

**ACCORDO**  
**TRA**  
**IRLANDA, REGNO DEI PAESI BASSI,**  
**REGNO DI SPAGNA, REPUBBLICA ITALIANA,**  
**REPUBBLICA PORTOGHESE, REPUBBLICA FRANCESE,**  
**E**  
**REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD**  
**CHE ISTITUISCE**  
**UN CENTRO DI ANALISI ED OPERAZIONI MARITTIME - NARCOTICI**

Le Parti del presente Accordo,

Considerando che l'analisi delle importazioni di droga, in particolare delle importazioni di cocaina dal Sud America verso l'Europa occidentale ha mostrato un aumento del traffico di droga via mare e per via aerea attraverso l'Atlantico verso l'Europa e la fascia costiera dell'Africa occidentale;

Preoccupate riguardo alla difficoltà di ottenere informazioni tempestive per agire in questo campo, sia a livello internazionale che europeo, cosa che crea ulteriori difficoltà nella repressione del traffico illecito di droga via mare in acque internazionali e per via aerea nello spazio aereo internazionale;

Rilevando la marcata natura internazionale di questo traffico illecito di droga che coinvolge organizzazioni criminali operanti in vari paesi, che impiegano navi con differenti immatricolazioni ed equipaggi di diverse nazionalità;

Considerando che molti paesi non hanno sufficiente sorveglianza aerea ed in mare e risorse di polizia per svolgere da soli il contrasto al traffico illecito di droga via mare, e che ci sono difficoltà tecniche e giuridiche riguardo alle interdizioni marittime;

Tenendo conto dell'iniziativa sulla cocaina nell'ambito della Pianificazione Strategica Operativa Globale per la Polizia (COSPOL) della Task Force Europea dei Capi della Polizia (PCTF);

Tenendo anche conto della Valutazione della Minaccia rappresentata dalla Criminalità Organizzata in Europa (OCTA) elaborata da Europol, che ha identificato la lotta al traffico di cocaina come priorità per le forze di polizia ed incoraggia l'approccio regionale nei confronti della lotta alla criminalità organizzata internazionale;

Tenendo in considerazione la Strategia Antidroga dell' UE 2005-2012, avallata dal Consiglio Europeo del 16 e 17 dicembre 2004;

Riaffermando le misure esistenti previste nella Convenzione Unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961, emendata dal Protocollo adottato a Ginevra il 25 marzo 1972 e dal Protocollo adottato a New York l'8 agosto 1975; la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971; la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope, adottata a Vienna il 20 dicembre 1988; l'Accordo del Consiglio d'Europa sul Traffico Illecito via Mare, che attua l' Articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope, adottato a Strasburgo il 31 gennaio del 1995; la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982; la Convenzione Europol del 26 luglio 1995; le norme consuetudinarie del diritto marittimo internazionale; e gli altri strumenti giuridici internazionali attinenti;

Tenendo presente la cooperazione tra stati membri e non dell'UE contro il traffico di droga via mare e per via aerea nell'Oceano Atlantico e la valida attività della Task Force Congiunta Interforze (JIATF) Sud;

Lavorando insieme nell'ambito di una iniziativa regionale denominata Centro Analisi ed Operazioni Marittime- Narcotici;

Ed agendo in conformità con le rispettive leggi e procedure nazionali delle Parti,

Concordano quanto segue:

## **Capitolo I**

### **Provvedimenti generali**

#### **Articolo 1**

##### **Obiettivo**

1. Il Centro Analisi ed Operazioni Marittime-Narcotici, di qui in avanti denominato il "Centro", viene quindi creato dalle Parti conformemente al presente Accordo.
2. Tutte le Parti saranno membri del Centro. Il Centro fornirà una base per l'impegno delle Parti nella cooperazione multilaterale nel campo della repressione del traffico illecito di droga via mare e per via aerea.

#### **Articolo 2**

##### **Portata**

1. Le Parti coopereranno attraverso il Centro nella repressione del traffico illecito via mare e per via aerea attraverso l'Atlantico verso l'Europa e la fascia costiera dell'Africa occidentale, con la possibilità di estendere le sue operazioni, *inter alia*, nel bacino del Mediterraneo occidentale, di qui in avanti definito "area operativa".
2. Le Parti, attraverso il Centro:
  - a) Raccoglieranno ed analizzeranno le informazioni per contribuire a determinare i migliori risultati operativi in relazione al traffico illecito di droga via mare e per via aerea nell' area operativa;
  - b) Incrementeranno l'intelligence attraverso lo scambio di informazioni tra di loro e, in modo appropriato, con Europol;
  - c) Si adopereranno per accertare la disponibilità delle loro risorse che, ove possibile, sarà notificata in anticipo, al fine di agevolare le operazioni di interdizione per reprimere il traffico illecito di droga via mare e per via aerea.

**Articolo 3**  
**Status giuridico**

Il Centro godrà di personalità giuridica nel territorio di ciascuna delle Parti, compresa la capacità di stipulare contratti, acquisire ed alienare proprietà mobiliari ed immobiliari.

**Articolo 4**  
**Ubicazione**

Il Centro sarà ubicato a Lisbona, Portogallo, di qui in avanti denominato “Stato Ospitante”.

**Articolo 5**  
**Osservatori**

1. Ciascuno Stato o Organizzazione Internazionale che condivida gli stessi obiettivi delle Parti nella repressione del traffico illecito di droga via mare e per via aerea potrà essere invitato a diventare osservatore, per decisione del Comitato Esecutivo, alle condizioni determinate dal Comitato.
2. Lo scambio di dati personali e di altre informazioni con l'osservatore sarà regolato dall'Art.6 e sarà limitato a ciò che è strettamente necessario per la sua cooperazione alle attività del Centro.

**Articolo 6**  
**Protezione dei Dati Personali e di Intelligence Criminale**

1. L'elaborazione e la protezione dei dati personali e di altre informazioni fornite dalle Parti saranno svolte in conformità con le leggi nazionali delle Parti, le leggi dell'UE e

Internazionali vincolanti le Parti, compresa la Convenzione del Consiglio d'Europa per la Protezione degli Individui riguardo l'Elaborazione Automatica di Dati Personali adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.

2. I Dati Personali ed altre informazioni fornite dalle Parti non saranno trasmesse a paesi terzi o altre entità senza il previo consenso di chi ha fornito le informazioni e non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per cui sono state trasmesse inizialmente.

## **Capitolo 2**

### **Organizzazione e Funzionamento del Centro**

#### **Articolo 7**

##### **Struttura**

Il Centro sarà costituito da un Comitato Esecutivo, un Direttore, ufficiali di collegamento e personale.

#### **Articolo 8**

##### **Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato Esecutivo sarà composto da un alto funzionario di ciascuna delle Parti che non sarà un ufficiale di collegamento del Centro.
2. Il Comitato Esecutivo si incontrerà almeno due volte l'anno.
3. Le funzioni del Comitato esecutivo comprenderanno:
  - a) Sviluppo dell'indirizzo strategico del Centro;
  - b) Invito e ammissione degli osservatori compresa la determinazione delle condizioni

di ammissione;

- c) Creazione dei comitati ove necessario;
- d) Adozione del Manuale delle Procedure ed approvazione di successivi emendamenti;
- e) Approvazione del budget annuale;
- f) Approvazione del rapporto annuale;
- g) Nomina del Direttore del Centro.

4. Il Comitato Esecutivo eleggerà il presidente con incarico annuale a rotazione annuale.

5. Tutte le decisioni del Comitato Esecutivo richiederanno il consenso unanime delle Parti.

## **Articolo 9**

### **Direttore del Centro**

1. Il Direttore del Centro sarà nominato dal Comitato Esecutivo e scelto tra le Parti, per un periodo di due anni, che può essere prolungato per un ulteriore periodo non superiore ai due anni.

2. Il Direttore avrà le seguenti funzioni:

- a) Gestione del lavoro del Centro;
- b) Rappresentanza esterna del Centro;
- c) Partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto al voto;
- d) Elaborazione del rapporto annuale sulle attività del Centro;
- e) Presentazione e resoconto del budget annuale del Centro;
- f) Attuazione delle decisioni del Comitato Esecutivo.

3. Lo Stato Ospitante assicurerà al Direttore la protezione e l'assistenza necessaria.

**Articolo 10**  
**Ufficiali di Collegamento**

1. Le Parti designeranno gli ufficiali di collegamento presso il Centro.
2. Gli ufficiali di collegamento avranno accesso alle attrezzature, ai dati personali ed alle banche dati del Centro.
3. Gli ufficiali di collegamento agiranno conformemente a quanto previsto dal Manuale delle Procedure, art. 12, b.
4. Lo Stato Ospitante assicurerà agli ufficiali di collegamento assegnati al Centro, la protezione e l'assistenza necessaria.

**Articolo 11**  
**Personale**

1. Il Direttore del Centro può, previa approvazione del Comitato Esecutivo, assumere personale per svolgere compiti amministrativi, tecnici o di manutenzione.
2. Suddetto personale non prenderà parte alle funzioni di carattere operativo del Centro.

**Articolo 12**  
**Procedure**

Il Manuale delle Procedure che dovrà adottare il Comitato Esecutivo in base all'art.8 (3)

d) comprenderà:

- a) Procedure operative del Centro;
- b) Ruoli e responsabilità degli ufficiali di collegamento;

- c) Protocolli per l'elaborazione e lo scambio di informazioni, ivi compresa la loro protezione;
- d) Informazioni aggiuntive sulle funzioni del Comitato Esecutivo;
- e) Funzioni di ogni Comitato, istituito in base al presente Accordo;
- f) Procedure per la pianificazione ed il coordinamento delle operazioni;
- g) Modalità di notifica delle riunioni del Comitato Esecutivo;
- h) Disposizioni di bilancio e resoconto delle spese al Comitato Esecutivo;
- i) Ulteriori aspetti relativi alle funzioni del Centro.

### **Articolo 13**

#### **Decisioni operative e tattiche**

La responsabilità per le decisioni tattiche e operative dipende da ciascuna delle Parti, ed ognuna di queste decisioni sarà conforme ai principi e alle norme del diritto internazionale, nonché alle rispettive normative e procedure di ciascun paese.

### **Articolo 14**

#### **Norme applicabili**

Il funzionamento ordinario del Centro sarà soggetto alla normativa dello Stato Ospitante.

### **Articolo 15**

#### **Costi**

1. Le spese di bilancio relative al Centro, esclusi i costi degli ufficiali di collegamento, saranno finanziate e sostenute in egual misura dalle Parti del presente Accordo.



2. La partecipazione delle Parti ad una qualsiasi operazione sarà volontaria. L'onere delle spese per tali operazioni sarà a carico delle Parti che vi parteciperanno.
3. Ulteriori finanziamenti per le spese operative e di amministrazione del Centro potranno essere ricercati presso fonti in ambito UE o altrove.

## **Articolo 16**

### **Cooperazione con altre entità**

Subordinatamente all'orientamento strategico del Comitato Esecutivo, il Centro può cooperare con altre entità che condividono gli stessi obiettivi nella lotta al traffico di droga via mare ed aerea.

## **Articolo 17**

### **Valutazione**

Il funzionamento del Centro sarà valutato due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da un comitato costituito da un rappresentante designato da ciascuna delle Parti.

## **Capitolo III**

### **Disposizioni Finali**

## **Articolo 18**

### **Obblighi Internazionali**

Nessuno degli elementi di cui al presente Accordo sarà considerato incompatibile con gli obblighi internazionali contenuti in altri accordi internazionali che vincolano le Parti.

**Articolo 19**  
**Risoluzione delle controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o attuazione del presente Accordo saranno risolte mediante negoziazione o altri sistemi di risoluzione concordati dalle Parti.

**Articolo 20**  
**Depositario**

Il Governo della Repubblica del Portogallo sarà il depositario del presente Accordo.

**Articolo 21**  
**Entrata in vigore**

1. Questo Accordo sarà aperto alla firma di: Irlanda, Regno dei Paesi Bassi, Regno di Spagna, Repubblica Italiana, Repubblica del Portogallo, Repubblica Francese, Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.
2. Gli Stati firmatari del presente Accordo notificheranno al depositario per iscritto e attraverso i canali diplomatici, l'adempimento dei rispettivi requisiti costituzionali per esprimere il proprio consenso alla firma del presente Accordo.
3. Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data del deposito della terza notifica di cui al paragrafo 2 del presente Articolo.
4. Per gli altri Stati firmatari, il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data del deposito della notifica di cui al paragrafo 2 del presente Articolo.

## **Articolo 22**

### **Accesso**

1. Successivamente all'entrata in vigore, il presente Accordo sarà aperto all'accesso degli Stati invitati a farne parte, previo unanime consenso delle Parti.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore per lo Stato aderente, sessanta giorni dopo la data di deposito del rispettivo strumento di accesso.

## **Articolo 23**

### **Emendamenti**

1. Il presente Accordo è suscettibile di emendamento attraverso il reciproco consenso scritto di tutte le Parti.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore sessanta giorni dopo che tutte le Parti avranno depositato la notifica, per iscritto e attraverso canali diplomatici, dell'adempimento dei requisiti nazionali di ciascuna Parte.

## **Articolo 24**

### **Applicazione provvisoria**

In occasione della firma dell'Accordo, ogni Stato può dichiarare che applicherà i termini del presente Accordo in via provvisoria, in attesa della sua entrata in vigore in quello Stato.

## **Articolo 25**

### **Estinzione e recesso**

1. Il presente Accordo potrà cessare in qualsiasi momento, previo mutuo consenso delle Parti che si accorderanno sulla data a partire dalla quale le clausole dell'Accordo stesso non saranno più in vigore.
2. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, ciascuna Parte può recedere dall'Accordo stesso tramite notifica al Depositario, per iscritto e attraverso i canali diplomatici. Il recesso avrà effetto sei mesi dopo la ricezione di tale notifica da parte del Depositario. Il Depositario informerà le Parti dell'avvenuta ricezione di tale notifica.
3. In caso di recesso di una delle Parti, quest'ultima dovrà sostenere la propria quota parte dei costi sostenuti fino a quando il recesso avrà effetto.
4. L'Accordo cesserà di essere in vigore allorquando il numero delle Parti diventerà inferiore a tre.
5. Nonostante l'estinzione o il recesso, tutte le informazioni e i dati trasferiti in seguito al presente Accordo continueranno ad essere protetti in forza delle disposizioni qui di seguito riportate.

## **Articolo 26**

### **Registrazione**

Successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo, il Depositario lo invierà al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione, in conformità con l'Art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Lisbona il 30 Settembre 2007, in lingua olandese, inglese, francese, italiana, portoghese e spagnola, i testi facenti tutti ugualmente fede.

**Per l' Irlanda**

---

Brian Lenihan T.D.

Ministro della Giustizia, dell' Uguaglianza e della Riforma Legale

**Per il Regno dei Paesi Bassi**

---

Ernst M. H. Hirsch Ballin

Ministro della Giustizia

**Per il Regno di Spagna**

---

Alfredo Pérez Rubalcaba

Ministro dell' Interno

**Per la Repubblica Italiana**

---

Giuliano Amato  
Ministro dell' Interno

**Per la Repubblica Portoghese**

---

Alberto Costa  
Ministro della Giustizia

**Per la Repubblica Francese**

---

Michèle Alliot-Marie  
Ministra dell' Interno, dell' Oltremare e delle Collettività Territoriali

**Per il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord**

---

Vernon Coaker  
Sottosegretario Parlamentare per la Riduzione del Crimine, Ministero dell' Interno